

VISTO l'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, in virtù del quale, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale sono state adottate le *Prime Linee Guida* per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa (in G.U. n. 165 del 18 luglio 2014);

**VISTE** le *Seconde Linee Guida* in data 27 gennaio 2015, adottate in base al richiamato Protocollo d'Intesa, per l'applicazione delle Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia;

**VISTE** le *Terze Linee Guida* per la determinazione dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016);

**VISTA** la nota n. 20991 in data 8 febbraio 2017 – pervenuta corredata dell'intera documentazione allegata il 20 febbraio successivo - con la quale il Presidente dell'ANAC ha proposto l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nei confronti della Società Servizi Ecologici Integrati-SEI Toscana s.r.l. (CF 01349420529), con sede legale in



Siena, via Fontebranda n. 65, relativamente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, aggiudicato dall'ATO Toscana Sud a SIENA Ambiente S.p.A., nella veste di capogruppo e mandataria del RTI "Progetto SEI", poi Servizi Ecologici Integrati Toscana – SEI Toscana srl (di seguito "SEI Toscana srl"), e ai contratti stipulati dalla medesima società, in esecuzione delle previsioni contrattuali<sup>1</sup>, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 32;

**VISTA** la successiva nota n.0025180 in data 16 febbraio 2017, con la quale il Presidente dell'ANAC, in relazione ai fatti oggetto della proposta sopra richiamata, ha trasmesso il dispositivo dell'Ordinanza del Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze in data 13 gennaio 2017, di riforma dell'Ordinanza del Gip presso il Tribunale di Firenze in data 3 novembre 2016, nonché la nota, con i relativi allegati, a firma di ORGANNI EROS (infra);

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento penale n.21127/14 R.G.N.R. è stata emessa in data 3 novembre 2016, dal Gip presso il Tribunale di Firenze, l'Ordinanza di applicazione di misure cautelari per i delitti di turbata libertà degli incanti e corruzione, stabilendo a carico di CORTI ANDREA (direttore generale dell'ente pubblico regionale Comunità d'Ambito Toscana Sud, successivamente denominato ATO Toscana Sud, fino al 15 novembre 2016) la misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di ORGANNI EROS (consulente dell'impresa aggiudicataria, amministratore delegato e legale rappresentante della Società Finanza per le Infrastrutture-FPI S.p.A., e poi direttore generale e amministratore delegato di SEI Toscana s.r.l. fino a novembre 2016) e BUZZICHELLI MARCO (amministratore delegato e legale rappresentante di Siena Ambiente S.p.A., mandataria del RTI denominato "Progetto SEI" e poi SEI Toscana s.r.l., e consigliere di SEI Toscana s.r.l.) la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti in tutti i comuni delle province di Siena, Arezzo e Grosseto, nonché in sei comuni della provincia di Livorno, per complessivi 106 comuni, di durata ventennale e del valore di euro 171.608.333,71 annui, è stato sottoscritto il 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud, rappresentata dal direttore generale Corti Andrea, e SEI Toscana società consortile a r.l. (poi SEI Toscana srl), rappresentata da Vigni Fabrizio, quale Presidente del CdA della società capogruppo e mandataria Siena Ambiente SpA (ma anche contestualmente Presidente di SEI Toscana) ed Organni Eros, amministratore delegato e legale rappresentante di SEI Toscana. La relativa gara d'appalto è stata indetta dall'ente pubblico regionale Comunità d'Ambito Toscana Sud (poi denominato ATO Toscana Sud) con determina del direttore generale dell'ATO Toscana Sud (il predetto Corti Andrea) in data 5 luglio 2010 ed aggiudicata, con provvedimento del 22 ottobre 2012, al RTI "Progetto SEI" (poi SEI Toscana srl). Il servizio ha avuto inizio nel gennaio 2014.



giuridiche e di imprese e di esercitare in qualunque forma attività d'impresa per anni uno, nonché a carico di MENALDI VALERIO (amministratore e socio dello studio legale MM&A di Firenze, consulente dell'ATO Toscana sud con l'incarico di svolgere – come si legge nell'Ordinanza in parola - attività propedeutica alla individuazione del gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con studio e predisposizione di tutti i documenti di gara, compreso il bando e gli atti connessi e dipendenti) il divieto di esercitare la professione di avvocato, di svolgere uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese e di esercitare in qualunque forma attività di impresa per anni uno;

DATO ATTO altresì che il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, con Ordinanza in data 30 novembre 2016, ha confermato la citata Ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 3 novembre 2016, impugnata da CORTI ANDREA, ritenendo condivisibili le ampie argomentazioni del GIP in ordine alla spregiudicatezza del Corti nella gestione della funzione pubblica, manifestando la sua scaltrezza nel condizionare l'azione del CdA ATO Toscana Sud, sfruttando informazioni parziali e distorte loro fornite e circondandosi altresì di soggetti a lui legati da vincoli di riconoscenza assoggettati al suo volere. Il GIP ha definito per certi versi imbarazzante la fame di denaro del Corti...che è stato il promotore dell'attività illecita... e ha fatto mercimonio della funzione per finalità di lucro ponendosi a disposizione dei privati pagatori intraprendendo con loro, in una situazione di conflitto di interessi, attività imprenditoriali;

**DATO ATTO** infine che il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, con la richiamata Ordinanza in data 13 gennaio 2017, ha riformato l'Ordinanza del Gip presso il Tribunale di Firenze in data 3 novembre 2016, quanto a MENALDI VALERIO, revocando nei suoi riguardi la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di avvocato, svolgere uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese e di esercitare in qualunque forma attività di impresa, e quanto a BUZZICHELLI MARCO e ORGANNI EROS, riducendo nei loro confronti la durata della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese e di esercitare in qualunque forma attività di impresa (da anni uno) a mesi sei;

**RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto-legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1, e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, provvede direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione, nominando con apposito decreto uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di



professionalità ed onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

RITENUTI sussistenti, alla luce delle risultanze delle indagini svolte dalla magistratura sopra succintamente enucleate e che qui si intendono integralmente richiamate, i presupposti soggettivi ed oggettivi indicati dal sopra citato articolo 32, comma 1, nonché la propria competenza a provvedere, secondo quanto proposto dal Presidente dell'ANAC, alla straordinaria e temporanea gestione della Società SEI Toscana srl (CF 01349420529) con sede legale in Siena, via Fontebranda, n. 65, in riferimento all'appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani aggiudicato dall'ATO Toscana Sud a SIENA Ambiente SpA, nella veste di capogruppo e mandataria del RTI "Progetto SEI", e ai contratti stipulati dalla medesima società, in esecuzione delle previsioni contrattuali, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 32;

**DATO ATTO**, come evidenziato dal Presidente dell'ANAC nella richiesta di applicazione della misura prevista dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, che le indagini della magistratura (Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Firenze in data 3 novembre 2016 di applicazione di misure cautelari, confermata, quanto a CORTI ANDREA, dal Tribunale del Riesame e riformata dal medesimo Tribunale, quanto a MENALDI VALERIO, BUZZICHELLI MARCO ed ORGANNI EROS) hanno ricostruito con assoluta chiarezza un sistema illecito, volto a favorire il Raggruppamento risultato aggiudicatario, attraverso accordi collusivi e illecite commistioni tra controllori e controllati, facendo emergere un "modus operandi" alquanto disinvolto e spregiudicato adottato dagli indagati, i quali, al fine di turbare l'iter procedurale della gara e orientare l'aggiudicazione in favore del RTI "Progetto 6", hanno concordato le modalità e i termini della procedura, il contenuto del bando di gara, le domande da rivolgere ai concorrenti, la redazione di alcuni documenti dell'offerta presentata dall'aggiudicatario. Le attività investigative disposte dall'Autorità Giudiziaria hanno evidenziato profili di criticità e anomalia, corroborati anche dagli esponenti apicali delle due imprese concorrenti alla gara (poi ritiratisi), a seguito di audizione da parte della Guardia di Finanza. Ne è risultata una procedura "cucita su misura" dell'impresa aggiudicataria, attraverso l'inserimento di clausole ed oneri dissuasivi nei confronti degli eventuali concorrenti. Tra questi...la decisione di escludere dall'oggetto della gara gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di imporre all'aggiudicatario di stipulare appositi contratti con i proprietari/gestori già in regime di convenzione con l'ATO. Una decisione fortemente sospetta, che appare rispondente all' obiettivo di favorire il mantenimento dello "status quo ante",



scoraggiando la partecipazione di soggetti non inseriti nel tessuto economico locale, con l'intento di favorire gli operatori economici, come Siena Ambiente<sup>2</sup>, già ampiamente coinvolti nell'attività di recupero e smaltimento rifiuti. A tale illecita previsione, si legge ancora nella richiesta in parola, si aggiungono ulteriori e non meno importanti elementi di anomalia che concorrono, complessivamente considerati, a delineare un sistema sostanzialmente preordinato a favorire il RTI aggiudicatario, quali:

- la tempistica della gara, protrattasi per un periodo lunghissimo, non sostenibile per un operatore economico cui è richiesta un'attività di pianificazione di ingenti investimenti;
- la violazione dell'articolo 83 del previgente Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla mancata indicazione nel bando di gara dei criteri di valutazione dell'offerta da aggiudicare secondo il parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rinviandone la individuazione alla lettera di invito;
- la specificità dei requisiti di gara, tali da ostacolare una partecipazione realmente concorrenziale di soggetti imprenditoriali diversi dal gestore provvisorio del servizio (fatturato medio annuo molto elevato, pregressa esperienza per una popolazione annua complessiva pari ad almeno 600mila abitanti, impegno al pagamento dei crediti TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) non riscossi, per un ammontare non definito.

Tali anomalie, secondo l'ampia e puntuale ricostruzione effettuata dall'Autorità Giudiziaria (cit. Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Firenze di applicazione delle misure cautelari in data 3 novembre 2016), dimostrano in punto di fatto, nei limiti richiesti dalla presente fase incidentale cautelare, come l'intero procedimento di gara sia stato alterato dalla condotta delittuosa e collusa del Corti in accordo e concorso con i due legali dello studio MM&A, Menaldi e D'Onza, perfettamente compenetrati nelle dinamiche relazionali tra il vertice della stazione appaltante e gli imprenditori a capo del RTI poi aggiudicatario, Organni, Vigni<sup>3</sup> e Buzzichelli: il bando è stato concordato e creato a misura del RTI SEI Toscana, con condizioni e previsioni affatto penalizzanti per soggetti giuridici che non avessero già la gestione degli impianti interessati dalla gara; la procedura di gara ha avuto tempi e modalità di svolgimento tali da scoraggiare gli altri due concorrenti poi ritiratisi...Come accertato, il direttore della stazione appaltante (Corti Andrea) ha prestato attività professionale in corso di gara a favore del concorrente, contribuendo alla

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Siena Ambiente SpA, si legge nella proposta del Presidente dell'ANAC in parola, gestisce i seguenti impianti di smaltimento rifiuti: termovalorizzatore di Foci (Poggibonsi); impianto di selezione, valorizzazione e compostaggio di Le Cortine (Asciano); discarica di Torre a Castello (Asciano); discarica e impianto di compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> VIGNI Fabrizio è stato Presidente del CdA e legale rappresentante di SEI Toscana srl e di Siena Ambiente SpA fino al marzo 2016.



formazione e predisposizione di parti tecniche dell'offerta presentata e giudicata dalla Commissione, venendo lautamente remunerato. Il tutto all'interno di un mercimonio più ampio, sul quale è auspicabile che il P.M. approfondisca le indagini e faccia luce...tenendo presente che la vicenda che occupa appare solo uno spaccato di un più ampio sistema corruttivo ancora da disvelare;

RITENUTO, quanto alla particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, che le articolate e puntuali argomentazioni desumibili dall'attività investigativa svolta dall'Autorità Giudiziaria e le valutazioni al riguardo formulate dal Presidente dell'ANAC delineano un quadro corruttivo che evidenzia di per sè un livello di rilevanza ed allarme tale da giustificare l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, proposta dal Presidente dell'ANAC allo scopo di salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e di garantire che la concessione venga eseguita al riparo da ulteriori interferenze illecite. Dalle indagini, infatti, come si legge nella proposta del Presidente dell'ANAC, è emerso un sistema disinvolto e spregiudicato adottato dagli indagati, che si è tradotto in una reiterata violazione dei principi cardine della trasparenza, imparzialità e correttezza, indispensabili per una buona amministrazione pubblica. Invero, il quadro corruttivo che si è andato delineando nel corso delle indagini non presenta elementi di occasionalità e causalità, ma tratteggia, al contrario, un sistema illecito consolidato, spregiudicato e ramificato che solo le indagini hanno definitivamente troncato. Né è senza rilievo, quanto al particolare e rilevante livello di gravità della vicenda in argomento, l'auspicio formulato dal GIP presso il Tribunale di Firenze nell'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari in data 3 novembre 2016 affinché da parte del P.M. vengano svolti ulteriori approfondimenti volti a disvelare l'intero - e già di per sé gravissimo - intreccio corruttivo finora affiorato dalle indagini svolte, dalle quali, come sopra evidenziato, è emersa una notevole capacità dei principali indagati di coinvolgere nelle attività illecite un significativo numero di persone attraverso condotte connotate, come rilevato dall'A.G., da profili di inusitata spregiudicatezza e che si sono protratte nel tempo fin quando non hanno trovato argine nell'azione della magistratura. Parimenti meritevole di considerazione, sotto questo profilo, appare anche quanto rilevato dal Presidente dell'ANAC in merito alla singolare superficialità della stazione appaltante, dimostratasi sostanzialmente permeabile alle condotte illecite del Corti e poco vigile in ordine all'attività amministrativa connessa alla gara. Dall'articolato intreccio corruttivo disvelato dalle indagini della magistratura, inoltre, emerge un contesto relazionale tra i protagonisti della vicenda caratterizzato da significativi legami personali e professionali, oltre che da consolidate e rilevanti cointeressenze economiche, tali da rendere pienamente plausibile l'esigenza di un presidio



amministrativo idoneo a porre la gestione dell'appalto al riparo da possibili, ulteriori interferenze illecite nelle more degli sviluppi dell'azione giudiziaria. Particolarmente eloquente è la considerazione del Gip laddove evidenzia come si sia "di fronte ad un'attività delittuosa consolidata, svolta da parte di soggetti inseriti in posizione apicali di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica maggioritaria, che hanno elevato il mercemonio della funzione a sistema, consolidando posizioni di potere, acquisendo appalti ed ottenendo consistenti remunerazioni";

**PRESO ATTO** che in data 23 novembre 2016 il Presidente dell'ANAC, ai sensi degli articoli 7 e segg. della legge n.241/1990, ha dato comunicazione a SIENA Ambiente SpA e a SEI Toscana srl dell'avvio del procedimento di attivazione delle misure previste dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, e di avere acquisito dalle medesime Società le memorie allegate alla proposta oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che dalle suddette memorie non emergono, come rilevato dal Presidente dell'ANAC nella proposta in argomento, elementi idonei ad escludere, nonostante le pur significative iniziative di rinnovamento degli organi sociali, il pericolo di possibili, ulteriori interferenze illecite sulla gestione dell'appalto, la cui regolarità e correttezza, attesa la gravità delle condotte disvelate dall'A.G., meritano al contrario di essere debitamente verificate mediante l'affidamento, in via straordinaria e temporanea, dei poteri e delle funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa a commissari a tale scopo specificamente designati;

RITENUTE pertanto sussistenti le esigenze cautelari tutelate dalla norma, atteso che le risultanze dell'attività investigativa svolta dalla magistratura, e poste a fondamento della proposta formulata dal Presidente dell'ANAC, delineano un contesto corruttivo di rilevante gravità, tale da giustificare, al fine di porre l'appalto al riparo da ogni possibile rischio di condizionamento illecito, la straordinaria e temporanea gestione della Società SEI Toscana srl attraverso la nomina di amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali, relativamente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ATO Toscana Sud, e ai contratti stipulati dalla medesima Società in esecuzione delle previsioni contrattuali;

VALUTATA per tutti i motivi sopra indicati, la fondatezza e la congruità della proposta formulata dal Presidente dell'ANAC con la nota n. 20991 in data 8 febbraio 2017, di applicazione nei confronti della Società SEI Toscana srl della misura della straordinaria e temporanea gestione a mezzo di amministratori straordinari, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.90/2014 convertito con



modificazioni dalla legge n. 114/2014;

VALUTATA conseguentemente la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 32, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, alla nomina di amministratori straordinari della Società SEI Toscana srl, contestualmente sospendendo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 32, tutti i poteri degli altri organi sociali, relativamente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ATO Toscana Sud, e ai contratti stipulati dalla medesima Società in esecuzione delle previsioni contrattuali;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60 "Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270":

CONSIDERATA la necessità - in relazione alla particolare complessità della struttura societaria, gestionale ed operativa di SEI Toscana srl (il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti, come sopra evidenziato, comprende tutti i comuni delle province di Siena, Arezzo e Grosseto, più 6 comuni della provincia di Livorno) e della rilevante dimensione economico-finanziaria dell'appalto (come detto, circa 170 milioni di euro annui), nonché all'esigenza di assicurare l'essenziale continuità nella gestione straordinaria e temporanea della medesima Società mediante il qualificato apporto di professionalità tecniche ed economico-aziendali di sperimentata competenza nel settore di specifico interesse - di nominare tre esperti di comprovata qualificazione specialistica;

**INTERPELLATI,** al riguardo, i professionisti sotto generalizzati, i quali hanno manifestato la propria disponibilità alla nomina in argomento, e valutati favorevolmente i rispettivi curriculum, acquisiti agli atti del procedimento:

- Dott. Maurizio Galasso, nato ad Avellino il 19-04-1953, Chimico, con indirizzo Organico - Biologico, in possesso di numerose specializzazioni in materia ambientale;
- Dott. Salvatore Santucci, nato a Perugia il 15-04-1957, dottore commercialista e revisore dei conti, con numerose esperienze quale consulente aziendale nelle aree della pianificazione e controllo, finanza strategica e straordinaria, e del project financing;
- Dott. Paolo Longoni, nato a Parma il 25-10-1955, commercialista e revisore legale, è componente della Commissione Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente delle



Commissioni "Enti Locali" e "Utilities, Servizi Pubblici e Società partecipate" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

VISTA la dichiarazione sottoscritta dai predetti professionisti, acquisita agli atti, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal richiamato decreto ministeriale n.60/2013, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche in relazione all'appalto oggetto del presente provvedimento, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dagli interessati;

**RITENUTO** di rinviare ad un successivo, apposito provvedimento la determinazione dei compensi da liquidare ai tre professionisti per lo svolgimento delle attività di amministrazione straordinaria oggetto del presente provvedimento, in conformità ai criteri ed ai parametri individuati dalle *Terze Linee Guida* richiamate in premessa (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016);

#### **DECRETA**

- 1. Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, la straordinaria e temporanea gestione della Servizi Ecologici Integrati-SEI Toscana srl (CF 01349420529), con sede legale in Siena, via Fontebranda n. 65, attraverso la nomina, quali amministratori straordinari, del Dott. Maurizio Galasso, del Dott. Salvatore Santucci e del Dott. Paolo Longoni, sopra generalizzati, relativamente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni compresi nell'ATO Toscana Sud, nonché ai contratti stipulati dalla medesima Società in esecuzione delle previsioni contrattuali.
- 2. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana srl, stabilita in mesi tre, rinnovabili, a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sopra nominati amministratori straordinari sono conferiti, limitatamente ai contratti di cui al punto 1, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con contestuale sospensione, relativamente all'esecuzione dei contratti da cui trae origine la presente misura, dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa.
- 3. All'eventuale rinnovo della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa si procederà all'esito di un'accurata valutazione in ordine alla piena rispondenza



della medesima gestione ai canoni di legalità e trasparenza richiesti.

4. La determinazione dei compensi da liquidare ai suddetti amministratori straordinari per lo svolgimento delle suddette funzioni, da quantificare in conformità ai criteri ed ai parametri individuati dalle *Terze Linee Guida* richiamate in premessa (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016), è rinviata a successivo, apposito provvedimento. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso, come previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, sono a carico dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà notificato dalla Questura di Siena alla Servizi Ecologici Integrati SEI-Toscana s.r.l., e comunicato all'ATO Toscana Sud, al Presidente dell'ANAC, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Toscana competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Siena, 17 marzo 2017

Il Prefetto f.to Gradone

INZ